

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

6 OTTOBRE 1958

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

1° ANNO N° 17

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

Regolamenti

<i>Regolamento N° 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea</i>	385/58
<i>Regolamento N° 2 che fissa la forma dei lasciapassare concessi ai membri dell'Assemblea Parlamentare Europea</i>	387/58

Informazioni

<i>Decisione relativa all'istituzione della «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee»</i>	390/58
<i>Statuto del Comitato monetario</i>	390/58
<i>Composizione del Comitato economico e sociale</i>	393/58

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

Regolamenti

<i>Regolamento N° 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica</i>	401/58
--	--------

(segue)

SOMMARIO (seguito)

<i>Regolamento N° 2 che fissa la forma dei lasciapassare concessi ai membri dell'Assemblea Parlamentare Europea</i>	403/58
<i>Regolamento N° 3 relativo all'applicazione dell'articolo 24 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica</i>	406/58
<i>Regolamento N° 4 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica</i>	417/58

Informazioni

<i>Decisione relativa all'istituzione della «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee»</i>	419/58
<i>Composizione del Comitato scientifico e tecnico</i>	419/58
<i>Composizione del Comitato economico e sociale</i>	420/58

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N° 1

che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea

IL CONSIGLIO

DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto l'articolo 217 del Trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità,

considerando che le quattro lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca.

Articolo 2

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

Articolo 3

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle quattro lingue ufficiali.

Articolo 5

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità è pubblicata nelle quattro lingue ufficiali.

Articolo 6

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

Articolo 7

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

Articolo 8

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LAROCK

REGOLAMENTO N° 2

**che fissa la forma dei lasciapassare concessi ai membri dell'Assemblea
Parlamentare Europea**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto l'articolo 6 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato al
Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

considerando che è opportuno permettere ai membri dell'Assemblea Par-
lamentare Europea di disporre, al più presto, dei lasciapassare di cui al suddetto
articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo unico

I lasciapassare rilasciati ai membri dell'Assemblea Parlamentare Europea
sono stabiliti conformemente al modello allegato al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

BALKE

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTEN
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMUNITA' EUROPEE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Ausweis
Laissez-passer
Lasciapassare
Laissez-passer

Der Ausweis enthält 18 Seiten
Le laissez-passer contient 18 pages
Il lasciapassare è composto di 18 pagine
Het laissez-passer bevat 18 bladzijden

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLEMENTS
bittet alle Behörden der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, den Inhaber dieses Ausweises ungehindert reisen zu lassen und ihm erforderlichenfalls in jeder Weise Schutz und Hilfe zu gewähren.

LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
prie toutes les autorités des États membres de la Communauté de laisser circuler librement le titulaire du présent laissez-passer et de lui porter toute aide et secours en cas de besoin.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
prega tutte le Autorità degli Stati membri della Comunità di lasciar liberamente circolare il titolare del presente lasciapassare e di prestargli, ove occorra, ogni possibile aiuto e assistenza.

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT
verzoekt alle Overheden van de Lid-Staten van de Gemeenschap de houder van dit laissez-passer vrije doorgang te verlenen en hem zo nodig alle hulp en bijstand te verschaffen.

Dieser Ausweis wird ausgestellt auf Grund der Bestimmungen des Artikels 6 des dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als Anlage beigefügten Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten sowie der Bestimmungen des Artikels 6 des dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten.

Der Inhaber dieses Ausweises genießt die Vorrechte und Immunitäten gemäß diesen Protokollen.

Le présent laissez-passer est délivré en vertu des dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et immunités annexé au Traité instituant la Communauté Economique Européenne et des dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et immunités annexé au Traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique.

Le titulaire de ce laissez-passer jouit des privilèges et immunités prévus à ces protocoles.

Il presente lasciapassare è rilasciato in virtù delle disposizioni dell'articolo 6 del Protocollo sui privilegi e immunità allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e delle disposizioni dell'articolo 6 del Protocollo sui privilegi e immunità allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Il titolare del presente lasciapassare gode dei privilegi e delle immunità previste da tali Protocolli.

Dit laissez-passer is afgegeven krachtens de bepalingen van artikel 6 van het Protocol betreffende de Voorrechten en Immuniteiten behorende bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, en krachtens de bepalingen van het Protocol betreffende de Voorrechten en Immuniteiten behorende bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

De houder van dit laissez-passer geniet de privileges en immuniteiten, voorzien in deze Protocollen.

Name und Vornamen / Nom et prénoms / Cognome
e nome / Naam en voornamen

.....
.....

Geboren am / Né le / Nato il / Geboren

.....

In / à / a / te

.....

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nazionalità /
Nationaliteit

.....

Dienststellung / Fonction / Funzione / Functie

.....

Adresse / Adresse / Indirizzo / Adres

.....

.....

PERSONENBESCHREIBUNG / SIGNALEMENT
CONNOTATI / SIGNALEMENT

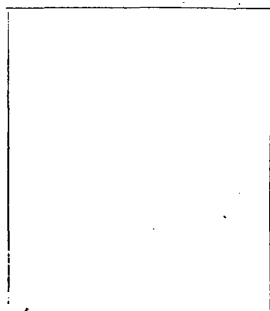
Augen / Yeux / Occhi / Ogen:

Haare / Cheveux / Capelli / Haren:

Größe / Taille / Statura / Lengte:

Besondere Kennzeichen / Signes particuliers / Segni

particolari / Bijzondere kentekenen:



Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire /
Firma del titolare / Handtekening van de houder

Der Ausweis wird ungültig am / Il expire le / Scade
1 / De geldigheid van dit laissez-passer eindigt op

....., den / le / il

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert
La validité du présent laissez-passer est prorogée
La validità del presente lasciapassare è prorogata
De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt ver-
lengd

vom / du / dal / van
bis / au / al / tot

....., den / le / il

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Dieser Ausweis gilt in den Hoheitsgebieten der Mit-
gliedstaaten gemäß der Bezeichnung in Artikel 227
des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und in Artikel 198 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft.

Ce laissez-passer est valable pour les territoires des
États membres tels qu'ils ont été spécifiés à l'article
227 du Traité instituant la Communauté Économique
Européenne et à l'article 198 du Traité instituant la
Communauté Européenne de l'Énergie Atomique.

Il presente lasciapassare è valido per i territori
degli Stati membri quali sono definiti all'articolo 227
del Trattato che istituisce la Comunità Economica
Europea e all'articolo 198 del Trattato che istituisce
la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Dit laissez-passer is geldig voor de grondgebieden
van de Lid-Staten zoals zij zijn omschreven in artikel
227 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap en in artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie.

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert
La validité du présent laissez-passer est prorogée
La validità del presente lasciapassare è prorogata
De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt ver-
lengd

vom / du / dal / van
bis / au / al / tot

....., den / le / il

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert
La validité du présent laissez-passer est prorogée
La validità del presente lasciapassare è prorogata
De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt ver-
lengd

vom / du / dal / van
bis / au / al / tot

....., den / le / il

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Seite 7 bis einschließlich 18: leer
Pages 7 à 18 inclus en blanc
Pagine da 7 a 18 compresa in bianco
Bladzijden 7 tot en met 18 blanco.

INFORMAZIONI

DECISIONE

relativa all'istituzione della «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee»

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

visto l'articolo 191 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

viste le proposte formulate dal Presidente dell'Assemblea Parlamentare, dai Presidenti dell'Alta Autorità, della Commissione della Comunità Economica Europea e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

considerando che è opportuno che la Comunità Economica Europea, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Comunità Europea dell'Energia Atomica dispongano di una Gazzetta Ufficiale comune;

DECIDE:

di istituire quale Gazzetta Ufficiale della Comunità ai sensi dell'articolo 191 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea la «*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*».

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

ERHARD

STATUTO DEL COMITATO MONETARIO

IL CONSIGLIO,

visto l'articolo 105 paragrafo 2 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea che istituisce un Comitato monetario al fine di promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta

la misura necessaria al funzionamento del Mercato comune;

visto l'articolo 153 del suddetto Trattato ai termini del quale il Consiglio stabilisce lo statuto dei Comitati previsti dal Trattato medesimo;

sentito il parere della Commissione;

DECIDE:

di stabilire come segue lo statuto del Comitato monetario.

Articolo 1

Il Comitato segue la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunità nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri e ne riferisce regolarmente al Consiglio ed alla Commissione.

Articolo 2

Nell'esaminare la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri, il Comitato prevede precipuamente le difficoltà suscettibili di incidere sulle bilance dei pagamenti. Esso rivolge al Consiglio ed alla Commissione ogni suggerimento atto a prevenire tali difficoltà salvaguardando al tempo stesso la stabilità finanziaria interna ed esterna di ciascuno degli Stati membri.

Articolo 3

Per quanto concerne il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, il Comitato segue, in modo particolare, l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 106 paragrafi da 1 a 3 del Trattato. Ove necessario, il Comitato rivolge al Consiglio suggerimenti circa le misure da adottarsi da parte degli Stati membri, in conformità del paragrafo 4 dell'articolo 106. Ne informa la Commissione.

Articolo 4

Sia il Consiglio che la Commissione sono tenuti a richiedere il parere del Comitato monetario nei casi previsti dall'articolo 69, dall'articolo 71 ultimo comma, dall'articolo 73 paragrafo 1, comma 1 e paragrafo 2, dall'articolo 107 paragrafo 2, dall'articolo 108 paragrafo 1 comma 2 e dall'articolo 109 paragrafo 3.

Il Consiglio o la Commissione possono richiedere il parere del Comitato anche in altri casi.

In ogni modo, il Comitato può e deve formulare pareri, di propria iniziativa, ogni qual volta lo giudichi necessario all'adempimento della sua missione.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato. Essi possono altresì designare due supplenti. I membri del Comitato e i supplenti devono essere scelti fra esperti di notoria competenza nel campo monetario. Ogni Stato membro sceglie, di massima, un membro tra gli alti funzionari dell'Amministrazione e l'altro membro su proposta della Banca Centrale; i supplenti possono essere scelti alle stesse condizioni.

In membri del Comitato e i supplenti sono nominati a titolo personale ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

Il mandato dei membri del Comitato e dei supplenti ha una durata di due anni ed è rinnovabile. Esso prende termine per decesso, per dimissioni volontarie oppure per dimissioni d'ufficio. In questi casi, il nuovo membro o il supplente sono nominati per la restante durata del mandato.

Un membro del Comitato o un supplente può essere dichiarato dimissionario d'ufficio soltanto dall'Autorità che l'ha nominato e solo nei casi in cui questo membro o questo supplente non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 6

Ogni membro del Comitato dispone di un voto.

Articolo 7

Il Comitato designa tra i suoi membri, a maggioranza di otto voti, un Presidente e due Vicepresidenti per una durata di due anni. In caso di cessazione prematura del mandato di Presidente o di Vicepresidente, questi è sostituito per la restante durata del mandato.

Il mandato di Presidente o di Vicepresidente è rinnovabile una volta sola.

Articolo 8

Salvo contraria decisione del Comitato, i supplenti possono assistere alle sedute del Comitato. Essi non partecipano nè alle discussioni nè alle votazioni.

Un membro impedito di assistere ad una riunione del Comitato può delegare i propri poteri ad uno dei supplenti; può del pari delegarli a un altro membro.

Articolo 9

Il Comitato si riunisce almeno sei volte l'anno.

E' convocato dal suo Presidente, ad iniziativa di questi, ovvero a richiesta del Consiglio o della Commissione o di due dei suoi membri.

Articolo 10

I pareri del Comitato, ai sensi dell'articolo 4, sono emessi a maggioranza di otto voti. La minoranza può esporre le proprie opinioni in un documento allegato al parere del Comitato.

Nei casi in cui non sia acquisita una maggioranza, ai sensi del comma precedente, e per ogni altra deliberazione, suggerimento o comunicazione destinati al Consiglio o alla Commissione, il Comitato presenta una relazione che esprime l'opinione unanime dei suoi membri, ovvero le diverse opinioni manifestatesi nel corso della discussione.

Articolo 11

Il Comitato può proporre al Consiglio o alla Commissione di delegare uno o più dei suoi membri presso tali istituzioni allo scopo di illustrare oralmente ogni documento che il Comitato sottoponga loro.

Articolo 12

Il Comitato può affidare lo studio di determinate questioni a Gruppi di lavoro composti

di taluni dei suoi membri o di supplenti. Il Comitato e i Gruppi di lavoro possono ricorrere alla collaborazione di esperti.

Articolo 13

Nei casi importanti, prima di redigere una relazione o di formulare un parere circa un determinato paese, il Comitato può invitare tale paese a designare degli esperti al fine di fornirgli direttamente ogni utile informazione.

Articolo 14

Il Comitato realizza una stretta collaborazione col Comitato direttivo dell'U.E.P. — o eventualmente col Comitato direttivo dell'Accordo monetario europeo — per ogni questione di comune interesse. A tal fine, il Comitato può segnatamente invitare il Comitato direttivo dell'U.E.P. — o eventualmente il Comitato direttivo dell'Accordo monetario europeo — a farsi rappresentare alle sue riunioni o proporre l'organizzazione di riunioni comuni.

Articolo 15

Le discussioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro hanno carattere riservato.

Articolo 16

Il Comitato è assistito da un Segretariato. Il personale necessario a tal fine è posto a sua disposizione dalla Commissione.

Le spese del Comitato figurano nello Stato di previsione della Commissione.

Articolo 17

Il Comitato stabilisce il proprio Regolamento interno.

Fatto a Strasburgo, il 18 marzo 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. LAROCK

COMPOSIZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

a) Con decisione in data 22 aprile 1958, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha nominato membri del Comitato economico e sociale:

<i>Nome</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Paese</i>
Jean M. AICARDI	Segretario Generale del «Commissariat au Plan»	Francia
Jacobus A. G. ALDERS	Segretario della «Katholieke Arbeidersbeweging»	Paesi Bassi
Tanoh L. AMON	Sindacalista T.O.M., Membro del Comitato Direttivo dell'«Union Générale des Travailleurs de l'Afrique Noire» (U.G.T.A.N.)	Francia
Luigi ANCHISI	Segretario generale della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti	Italia
Guido M. BALDI	Avvocato	Italia
André BAUDET	Confédération Française des Travailleurs Chrétiens Syndicalistes Agricoles	Francia
Hermann BEERMANN	Membro della «Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes»; Direttore della Sezione di Politica Sociale	Germania (R. f.)
Mathias BERNS	Segretario Generale della «Centrale Pay-sanne»	Lussemburgo
Corrado BERTAGNOLIO	Segretario Generale della Confederazione Generale del Commercio	Italia
Vittorio DE BIASI	Presidente della Associazione Nazionale Industriali Distributori Energia Elettrica	Italia
Barend W. BIESHEUVEL	Segretario della «Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond»	Paesi Bassi
Dott. Bouwe BOELGER	Direttore della «N.V. Handelsmaatschappij Stokvis & Zoon» Presidente del «Verbond van de Nederlandse Groothandel»	Paesi Bassi
Pieter C. W. M. BOGAERS	Direttore dell'Ufficio Scientifico della «Katholieke Arbeidersbeweging»	Paesi Bassi
Corrado BONATO	Professore d'Economia Agraria dell'Università Cattolica di Milano	Italia

<i>Nome</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Paese</i>
Constant BOON	Consigliere Tecnico del Segretariato del «Belgische Boerenbond»; Membro del «Conseil Centrale de l'Economie»	Belgio
Maurice BOULADOUX	Sindacalista «C.F.T.C.»	Francia
Maurice BOULLAND	Artigiano; «Confédération Nationale Artisanale»	Francia
Albert BOUSSER	Presidente della «Fédération Nationale des Cheminots et Travailleurs du Transport Luxembourgeois»	Lussemburgo
Théo BRAUN	Sindacalista; Vicepresidente della «C.F.T.C.»; Membro del «Conseil Economique»	Francia
Georges J. BREART	«Chargé de Mission» presso l'«Assemblée Permanente des Présidents de Chambres d'Agriculture»	Francia
Otto BRENNER	Presidente della «Industriegewerkschaft Metall»	Germania (R. f.)
Pierre BROUSSE	Presidente-Direttore Generale della «Compagnie de Navigation Française Rhénane»	Francia
Giovanni CANINI	Segretario Confederale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	Italia
Henri CANONGE	Delegato Generale della Federazione Nazionale della «Mutualité de la Coopération et du Crédit Agricole»	Francia
Giuseppe CANTONI	Commissario dell'Ente Nazionale Risi; Vicepresidente della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana	Italia
Mario DE CESARE	ex Direttore Generale dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche	Italia
Enzo DALLA CHIESA	Segretario Nazionale dell'Unione Italiana Lavoratori	Italia
Otto CLAUSSEN	Perito Agrario; Gerente della «Bauernverband Schleswig-Holstein»	Germania (R. f.)
Auguste COOL	Presidente della «Confédération des Syndicats Chrétiens»; Vicepresidente del «Conseil Central de l'Economie»; Vicepresidente del «Conseil National du Travail»	Belgio

<i>Nome</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Paese</i>
Epicarmo CORBINO	Professore d'Economia dell'Università di Napoli; Esperto in materia d'Economia Nucleare	Italia
Emile CORNEZ	Presidente Generale del «Conseil Economique Wallon»	Belgio
Angelo COSTA	Presidente del Comitato Permanente per i problemi economici della Confederazione Generale dell'Industria Italiana; Industriale in generi alimentari	Italia
André J. DEVREKER	Professore dell'Università di Gand; Segretario del «Comité des Economistes Académiques Belges»	Belgio
Fritz DIETZ	Console; Proprietario della Ditta «Gebrüder Dietz, Import- und Zuckergroßhandel»; Membro della Presidenza del «Gesamtverband des Deutschen Groß- und Außenhandels»	Germania (R. f.)
Dr. jur. Ulrich DOERTENBACH	«Vortragender Legationsrat a. D.»; Presidente della «Offizielle deutsch-französische Handelskammer»	Germania (R. f.)
Pierre Ch. DUMONT	ex Presidente della «Chambre de Commerce de Paris»	Francia
Dr. med. Paul ECKEL	Specialista in radiologia; Presidente della Commissione Atomica del «Deutsche Ärzteschaft»	Germania (R. f.)
Ernst FALKENHEIM	Membro della Presidenza del «Bundesverband der Deutschen Industrie» Membro del Comitato di Direzione della «Deutsche Shell AG»;	Germania (R. f.)
Jean M. FONTANILLE	Membro del «Conseil National du Patronat Français» Rappresentante di commercio	Francia
Wilhelm GEFELLER	Presidente della «Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik»; Membro della Commissione parlamentare per le questioni atomiche al 2° Bundestag	Germania (R. f.)
Dr. Wilhelm GEILE	Direttore della Società di noleggio «Braunkohle GmbH»; Presidente del «Zentralausschuß der Deutschen Binnenschifffahrt»	Germania (R. f.)
Albert GENIN	Segretario Generale della «Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles»	Francia

<i>Nome</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Paese</i>
Domenico GENOESE-ZERBI	Presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori - Reggio Calabria	Italia
Manlio GERMOZZI	Segretario Generale della Confederazione Artigianato; Membro del Consiglio dell'Economia e del Lavoro	Italia
Torello GIUNTI	Esperto nel settore trasporti	Italia
Piero GIUSTINIANI	Amministratore Delegato della Società Monte- catini	Italia
Antonio GRANDI	Presidente della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia	Italia
Heinrich GUTERMUTH	Presidente della «Industriegewerkschaft Bergbau»	Germania (R. f.)
Pierre HALLE	Delegato Generale del «Comité de Coordi- nation des Assemblées Spécialisées de la Fédé- ration Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles»	Francia
Hilaire VAN HOORICK	Segretario Generale della «Centrale Chré- tienne des Travailleurs des Industries de l'Energie, de la Chimie, du Cuir et Divers»; Membro del «Conseil Central de l'Economie»	Belgio
Dr. Willem JONKER	Direttore della «Nederlandse Rijnvaartver- eniging N.V.»; Membro dell'Amministrazione «Centraal Bureau van de Rijn- en Binnenvaart»	Paesi Bassi
Andries H. KLOOS	Segretario del «Nederlands Verbond van Vak- verenigingen»	Paesi Bassi
Dott. Irmgard LAND- GREBE-WOLFF	Casalinga; Esperta in questioni che interessano i con- sumatori	Germania (R. f.)
Wilhelmus H. VAN LEEUWEN	Commissario Delegato della «Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabrieken»; Presidente del «Contactgroep Opvoering Pro- duktiviteit»	Paesi Bassi
Antoine LETEMBERT- AMBILLY	Sindacalista «T.O.M.» (Africa Equatoriale Francese)	Francia
Louis MAJOR	Segretario Generale della «Fédération Génér- ale des Travailleurs du Belgique»; Membro del «Conseil National du Travail»	Belgio

<i>Nome</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Paese</i>
André MALTERRE	Sindacalista; Presidente della «Confédération Générale des Cadres»; Questore al «Conseil Economique»	Francia
Maurice M. MASOIN	Presidente del «Groupement Professionnel de l'Énergie Nucléaire»; Professore all'Università di Lovanio	Belgio
Conte Richard MATUSCHKA GREIFFEN- CLAU	Viticultore; Presidente del «Deutscher Weinbauverband»	Germania (R. f.)
Marcel J. E. MEUNIER	Membro del «Conseil National du Patronat Français»	Francia
Fritz MEYVAERT	Presidente della «Section Interprofessionnelle de l'Union Nationale des Classes moyennes» Membro del «Conseil Central de l'Economie»	Belgio
Youssef OULID AISSA	Direzione dell'Agricoltura, del Governo Generale di Algeri	Francia
Enrico PARRI	Segretario Confederale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	Italia
Prof. Dott. Franz PATAT	Direttore dell'Istituto di chimica applicata alla Scuola tecnica superiore di Monaco	Germania (R. f.)
Dr. jur. Hans- Constantin PAULSEN	Direttore-Gerente della «Aluminium-Walzwerte Singen GmbH»; Presidente della «Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände»; Membro della Presidenza della «Wirtschaftsvereinigung Nichteisenmetalle e. V.»	Germania (R. f.)
René PEETERS	Sindacalista di «Force Ouvrière»	Francia
François PEUGEOT	Presidente della «Fédération Nationale des Industries Mécaniques»	Francia
Jean DE PRECIGOUT	Industriale tessile; Presidente del «Syndicat Français des Textiles Artificiels»	Francia
Rosario PURPURA	Esperto in materia di cooperative	Italia
Quinto QUINTIERI	Vicepresidente della Confederazione Generale dell'Industria Italiana	Italia
Jules A. RAZAFIMBAHINY	Sindacalista madagasco «Confédération Française des Travailleurs Chrétiens», Madagascar	Francia

Nome	Funzioni	Nazionalità
Edmund REHWINKEL	Agricoltore; Presidente del «Deutscher Bauernverband»	Germania (R. f.)
André RENARD	Segretario Generale Aggiunto della «Fédération Générale de Travail de Belgique»; Vicepresidente del «Conseil Central de l'Economie»; Membro del «Conseil National du Travail»	Belgio
Emile ROCHE	Presidente del «Conseil Economique»	Francia
Derk ROEMERS	Vicepresidente della «Nederlands Verbond van Vakverenigingen»	Paesi Bassi
Raymond ROLLINGER	Segretario Generale della «Fédération des Artisans»	Lussemburgo
Ludwig ROSENBERG	Membro del «Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes»; Capo della Sezione di Politica Economica; Membro della Commissione tedesca per l'energia atomica	Germania (R. f.)
Aride Rossi	Segretario Generale dell'Unione Italiana Lavoratori Terra	Italia
Hermann Josef RUSSE	Laureato in scienze economiche e politiche; Direttore didattico del «Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft»	Germania (R. f.)
Dott. phil. Hermann SCHÄFER	Ministro federale in riposo	Germania (R. f.)
Willy SERWY	Segretario della «Communauté des Organisations Nationales des Coopératives de Consommation du Marché Commun»; Membro del «Conseil Central de l'Economie»; Segretario Generale della «Société Générale Coopérative»	Belgio
Dott. B. J. M. VAN SPAENDONCK	Segretario della «Kamer van Koophandel en Fabrieken Tilburg»; Segretario della «Wolfederatie»; Segretario della «Vereniging van Lederfabrikanten»	Paesi Bassi
Rolf SPAETHEN	Laureato in scienze economiche e politiche; Membro della Presidenza della «Deutsche Angestellten-Gewerkschaft»; Capo della Divisione dell'economica politica e di legislazione delle imprese (Betriebsverfassung)	Germania (R. f.)
Roger M. DE STAERCKE	Amministratore Delegato della «Fédération des Industries Belges»; Vicepresidente del Conseil Central de l'Economie»	Belgio

<i>Nome</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Paese</i>
Bruno STORTI	Segretario Generale Aggiunto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	Italia
Prof. Dott. Jan TINBERGEN	Consigliere Economico; Membro del «Sociaal-Economische Raad»; Professore d'econometria della «Economische Hogeschool», Rotterdam	Paesi Bassi
Pieter TJEERDSMA	Segretario del «Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland»	Paesi Bassi
Sergio TODISCO	Impiegato della S.O.R.I.N. (Soc. Ricerche Nucleari)	Italia
Franz UMSTAETTER	Ingegnere; Presidente del «Deutscher Familienverband e. V.»	Germania (R. f.)
Charles VEILLON	Sindacalista di «Force Ouvrière»	Francia
Georges M. VELTER	Direttore Generale della «Fédération des Industries belges des Fabrications Métalliques»; Membro della Presidenza del «Conseil National du Travail»	Belgio
Prof. Dott. Gerard M. VERRIJN STUART	Presidente del Consiglio d'Amministrazione della «Amsterdamsche Bank N.V.»; Membro del «Sociaal-Economische Raad»; Professore d'economia politica dell'Università comunale d'Amsterdam	Paesi Bassi
Léon WAGNER	Presidente della «Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens»	Lussemburgo
Maria WEBER	Membro del «Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes»; Capo della Divisione della mano d'opera femminile e del servizio di formazione professionale	Germania (R. f.)
Paul WEBER	Direttore della «Chambre de Commerce»	Lussemburgo
Walther WETZLER	Ministerialdirektor a riposo; Presidente della Commissione superiore d'esame dei funzionari superiori dell'amministrazione tecnica; Presidente della Commissione dei prezzi di costo delle imprese di trasporto	Germania (R. f.)
Joseph WILD	Panettiere; Presidente del «Zentralverband des Deutschen Handwerks»	Germania (R. f.)
Mabi YOULA	Agricoltore (Africa Occidentale Francese)	Francia

<i>Nome</i>	<i>Funzioni</i>	<i>Paese</i>
Ugo ZINO	Vicepresidente dell'Istituto Nazionale Assistenza Sociale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	Italia
Gian Carlo ZOLI	Rappresentante degli Enti Locali	Italia

Queste nomine avranno effetto a decorrere dal 25 aprile 1958 e scadranno il 24 aprile 1962.

b) Con decisione in data 1° luglio 1958, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha nominato membro del Comitato economico e sociale il signor Fritz BUTSCHKAU, Direttore della «Rheinische Girozentrale und Provinzialbank», Düsseldorf; Presidente dell'Ufficio di Presidenza del «Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.», Bonn, di nazionalità tedesca. Tale nomina avrà effetto a decorrere dal 25 aprile 1958 e scadrà il 24 aprile 1962.

c) Con decisione in data 1° luglio 1958, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha nominato il Dott. Wolfgang POHLE, Avvocato, membro del Consiglio di Direzione della «Mannesmann AG», di nazionalità tedesca, membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del signor DOERTENBACH, deceduto, fino allo scadere del mandato di quest'ultimo.

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N° 1

che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell'Energia Atomica

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Articolo 2

visto l'articolo 190 del Trattato, ai termini del quale il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel Regolamento della Corte di Giustizia, dal Consiglio che delibera all'unanimità,

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

considerando che le quattro lingue in cui il Trattato è redatto sono riconosciute come lingue ufficiali, ciascuna in uno o più Stati membri della Comunità,

Articolo 3

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

Articolo 1

Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca.

Articolo 4

I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle quattro lingue ufficiali.

Articolo 5

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità è pubblicata nelle quattro lingue ufficiali.

Articolo 6

Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni.

Articolo 7

Il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia è determinato nel Regolamento di procedura della medesima.

Articolo 8

Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. MOTZ

REGOLAMENTO N° 2

**che fissa la forma dei lasciapassare concessi ai membri dell'Assemblea
Parlamentare Europea**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

visto l'articolo 6 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato al
Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica;

considerando che è opportuno permettere ai membri dell'Assemblea Parla-
mentare Europea di disporre, al più presto, dei lasciapassare di cui al suddetto
articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo unico

I lasciapassare rilasciati ai membri dell'Assemblea Parlamentare Europea
sono stabiliti conformemente al modello allegato al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

BALKE

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFTEN
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
COMUNITA' EUROPEE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Ausweis
Laissez-passer
Lasciapassare
Laissez-passer

Der Ausweis enthält 18 Seiten
Le laissez-passer contient 18 pages
Il lasciapassare è composto di 18 pagine
Het laissez-passer bevat 18 bladzijden

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLEMENTS
bittet alle Behörden der Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft, den Inhaber dieses Ausweises ungehindert
reisen zu lassen und ihm erforderlichenfalls in jeder
Weise Schutz und Hilfe zu gewähren.

LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
prie toutes les autorités des États membres de la
Communauté de laisser circuler librement le titulaire
du présent laissez-passer et de lui porter toute aide et
secours en cas de besoin.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
prega tutte le Autorità degli Stati membri della Co-
munità di lasciar liberamente circolare il titolare del
presente lasciapassare e di prestargli, ove occorra, ogni
possibile aiuto e assistenza.

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT
verzoekt alle Overheden van de Lid-Statens van de
Gemeenschap de houder van dit laissez-passer vrije
doorgang te verlenen en hem zo nodig alle hulp en
bijstand te verschaffen.

Dieser Ausweis wird ausgestellt auf Grund der Bestimmungen
des Artikels 6 des dem Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft als Anlage beigefügten
Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten sowie der
Bestimmungen des Artikels 6 des dem Vertrag zur Gründung
der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls
über die Vorrechte und Immunitäten.

Der Inhaber dieses Ausweises genießt die Vorrechte und
Immunitäten gemäß diesen Protokollen.

Le présent laissez-passer est délivré en vertu des dispositions
de l'article 6 du protocole sur les privilèges et immunités
annexé au Traité instituant la Communauté Économique
Européenne et des dispositions de l'article 6 du protocole
sur les privilèges et immunités annexé au Traité instituant
la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique.

Le titulaire de ce laissez-passer jouit des privilèges et immu-
nités prévus à ces protocoles.

Il presente lasciapassare è rilasciato in virtù delle disposizioni
dell'articolo 6 del Protocollo sui privilegi e immunità allegato
al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
e delle disposizioni dell'articolo 6 del Protocollo sui privilegi
e immunità allegato al Trattato che istituisce la Comunità
Europea dell'Energia Atomica.

Il titolare del presente lasciapassare gode dei privilegi e delle
immunità previste da tali Protocolli.

Dit laissez-passer is afgegeven krachtens de bepalingen van
artikel 6 van het Protocol betreffende de Voorrechten en
Immuniteten behorende bij het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap, en krachtens de
bepalingen van het Protocol betreffende de Voorrechten en
Immuniteten behorende bij het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

De houder van dit laissez-passer geniet de privileges en
immuniteten, voorzien in deze Protocollen.

Name und Vornamen / Nom et prénoms / Cognome
e nome / Naam en voornamen

.....
.....

Geboren am / Né le / Nato il / Geboren

.....

in / à / a / te

.....

Staatsangehörigkeit / Nationalité / Nazionalità /
Nationaliteit

.....

Dienststellung / Fonction / Funzione / Functie

.....

Adresse / Adresse / Indirizzo / Adres

.....

.....

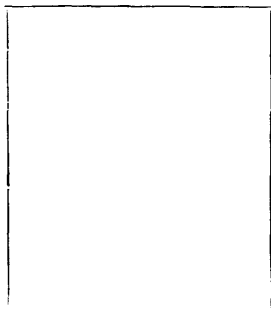
**PERSONENBESCHREIBUNG / SIGNALEMENT
CONNOTATI / SIGNALEMENT**

Augen / Yeux / Occhi / Ogen:

Haare / Cheveux / Capelli / Haren:

Größe / Taille / Statura / Lengte:

Besondere Kennzeichen / Signes particuliers / Segni
particolari / Bijzondere kentekenen:



Unterschrift des Inhabers / Signature du titulaire /
Firma del titolare / Handtekening van de houder

Der Ausweis wird ungültig am / Il expire le / Scade
il / De geldigheid van dit laissez-passer eindigt op

....., den / le / il

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert
La validité du présent laissez-passer est prorogée
La validità del presente lasciapassare è prorogata
De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt ver-
lengd

vom / du / dal / van
bis / au / al / tot

....., den / le / il

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Dieser Ausweis gilt in den Hoheitsgebieten der Mit-
gliedstaaten gemäß der Bezeichnung in Artikel 227
des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und in Artikel 198 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft.

Ce laissez-passer est valable pour les territoires des
États membres tels qu'ils ont été spécifiés à l'article
227 du Traité instituant la Communauté Économique
Européenne et à l'article 198 du Traité instituant la
Communauté Européenne de l'Énergie Atomique.

Il presente lasciapassare è valido per i territori
degli Stati membri quali sono definiti all'articolo 227
del Trattato che istituisce la Comunità Economica
Europea e all'articolo 198 del Trattato che istituisce
la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Dit laissez-passer is geldig voor de grondgebieden
van de Lid-Staten zoals zij zijn omschreven in artikel
227 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap en in artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie.

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert
La validité du présent laissez-passer est prorogée
La validità del presente lasciapassare è prorogata
De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt ver-
lengd

vom / du / dal / van
bis / au / al / tot

....., den / le / il

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert
La validité du présent laissez-passer est prorogée
La validità del presente lasciapassare è prorogata
De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt ver-
lengd

vom / du / dal / van
bis / au / al / tot

....., den / le / il

DER PRÄSIDENT DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
LE PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE
IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA
DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT

REGOLAMENTO N° 3

**relativo all'applicazione dell'articolo 24 del Trattato che istituisce
la Comunità Europea dell'Energia Atomica**

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

visti gli articoli 24, 25 e 217 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica;

vista la proposta della Commissione;

considerando che misure di sicurezza devono essere prese per ciascuno dei regimi di segretezza applicabili alle cognizioni la cui divulgazione sia suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri e che tali misure devono essere applicate sotto il controllo della Commissione tanto agli elementi materiali di tali cognizioni quanto alle persone e imprese a cui deve esserne inviata comunicazione nel territorio degli Stati membri;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE PRIMA**DISPOSIZIONI GENERALI****Sezione I: Campo d'applicazione****Articolo 2****Articolo 1****Campo d'applicazione materiale**

1) Il presente Regolamento determina i regimi di segretezza e le misure di sicurezza applicabili alle cognizioni acquisite dalla Comunità o comunicate alla Commissione dagli Stati membri e rispettivamente contemplate agli articoli 24 e 25 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, qui di seguito definito «Trattato».

Tali cognizioni sono qui appresso definite: cognizioni segrete dell'Euratom (CSE).

Tuttavia, qualora uno Stato comunichi cognizioni contemplate all'articolo 25, il Regolamento si applicherà nei suoi confronti soltanto se l'utilizzazione che ne fa rientri nel campo d'applicazione del Trattato.

2) Sono considerate come CSE le informazioni, le notizie, i documenti, gli oggetti, i mezzi di produzione e le materie attinenti alle cognizioni di cui al precedente comma primo.

Qualora riguardino attività che rientrano nel campo d'applicazione del Trattato, i contratti, affari o accordi conclusi, prorogati o rinnovati tra uno Stato membro e una persona fisica e giuridica posteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non possono essere opposti a quest'ultimo.

Tuttavia le misure di sicurezza di origine contrattuale entrate in vigore prima della fissazione del presente Regolamento potranno essere applicate in luogo delle disposizioni previste dal Regolamento stesso, fino al termine fissato dall'atto con cui sono state stipulate.

Articolo 3**Campo d'applicazione personale**

Sono tenuti ad applicare alle CSE le misure di sicurezza specificate nel presente Regolamento e a dare le istruzioni necessarie per garantirne il rispetto:

- a) le istituzioni, i comitati, i servizi e gli impianti della Comunità;
- b) gli Stati membri e i loro servizi ufficiali;
- c) le imprese comuni;
- d) le persone o imprese di cui all'articolo 196 del Trattato.

Articolo 4

Imprese comuni

Gli statuti di ciascuna impresa comune stabiliscono se, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, essa debba essere assimilata alle istituzioni, ai servizi e agli impianti della Comunità e alle persone e imprese di cui all'articolo 196 del Trattato.

Articolo 5

Disposizioni complementari al regime di sicurezza

- 1) Le norme contenute nel presente Regolamento devono essere considerate come le disposizioni minime di protezione per le CSE.
- 2) Per tener conto di circostanze locali, la Comunità e gli Stati membri completano, se necessario, il Regolamento di sicurezza nella loro rispettiva sfera d'azione e possono rafforzarlo mediante proprie disposizioni, purchè non venga compromessa l'uniformità nel trattamento delle CSE.

Sezione II: Organizzazione

Articolo 6

Ufficio di sicurezza

Sotto l'autorità e la responsabilità della Commissione, l'ufficio di sicurezza da essa istituito:

- a) coordina e cura l'applicazione generale delle misure di sicurezza;
- b) controlla l'applicazione di tali misure nelle istituzioni, nei comitati, servizi e impianti della Comunità;
- c) può far controllare dalle autorità nazionali e, ove lo ritenga necessario, controllare insieme ad esse, che le misure di sicurezza di cui al presente Regolamento vengano applicate alle CSE sul territorio degli Stati membri;
- d) propone le modifiche che ritiene necessarie all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 7

Organi incaricati dell'applicazione delle misure di sicurezza negli Stati membri

Ciascuno Stato membro designa un organo statale incaricato di applicare o di far applicare, sul territorio di propria giurisdizione, le misure di sicurezza previste dal presente Regolamento.

Articolo 8

Agenti di sicurezza

- 1) In ogni istituzione, servizio e impianto della Comunità dove vengono elaborate e custodite delle CSE, l'ufficio di sicurezza designa un agente responsabile dell'applicazione del presente Regolamento, denominato qui di seguito «agente di sicurezza».
- 2) I servizi ufficiali degli Stati membri nonché ogni persona e impresa di cui all'articolo 196 del Trattato e che elaborano o detengono delle CSE, designano, con l'accordo dell'organo statale responsabile della sicurezza di cui all'articolo 7, un agente responsabile dell'applicazione del presente Regolamento, qui appresso denominato agente di sicurezza.

3) Agli agenti di sicurezza incombe soprattutto la responsabilità:

- a) di provvedere alla registrazione prevista all'articolo 23;
- b) di aggiornare, per categoria, l'elenco di tutte le persone abilitate ad avere accesso alla CSE;
- c) di istruire il personale sui propri doveri in materia di protezione del segreto;
- d) di far applicare le misure materiali di protezione.

Sezione III: Classificazione e declassificazione di CSE

Articolo 9

Principio

I regimi di segretezza sono applicati soltanto nella misura indispensabile.

Articolo 10

Regimi di segretezza

Le CSE sono classificate, nella graduatoria dei regimi di segretezza, nel modo seguente:

1) **EURA - STRETTAMENTE SEGRETO:** quelle la cui divulgazione non autorizzata avrebbe conseguenze eccezionalmente gravi per gli interessi della difesa di uno o più Stati membri;

2) **EURA - SEGRETO:** quelle la cui divulgazione non autorizzata avrebbe conseguenze gravi per gli interessi della difesa di uno o più Stati membri;

3) **EURA - CONFIDENZIALE:** quelle la cui divulgazione non autorizzata arrecherebbe pregiudizio agli interessi della difesa di uno o più Stati membri;

4) **EURA - DIFFUSIONE RISERVATA:** quelle la cui divulgazione non autorizzata implichi interessi della difesa di uno o più Stati membri ma che necessitano tuttavia di una protezione minore di quella assicurata ai documenti classificati **EURA - CONFIDENZIALI**.

Articolo 11

Autorità competenti in materia di classificazione

1) La Commissione classifica le cognizioni previste dall'articolo 24 del Trattato:

- a) a titolo provvisorio, quando la loro divulgazione può nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri;
- b) a titolo definitivo, appena gli Stati membri hanno reso noto il regime di segretezza di cui richiedono l'applicazione. Tra i regimi richiesti è applicato quello più severo e di esso la Commissione dà comunicazione agli Stati membri.

La Commissione, in collegamento con gli organi competenti degli Stati membri, fissa e rivede periodicamente un elenco non tassativo delle categorie di cognizioni per cui conviene applicare un regime di segretezza.

2) Per le domande di brevetti e di modelli di utilità di cui all'articolo 25 del Trattato, la Commissione comunica alle istituzioni e agli organi competenti della Comunità, nonché agli altri Stati membri, il regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.

Articolo 12

Classificazione dei documenti

1) Il regime di segretezza applicabile a un documento che ha riferimento ad una CSE è determinato non dal regime applicato a tale CSE, ma unicamente in considerazione del contenuto del documento in parola.

Per non compromettere la segretezza dei documenti di riferimento dei regimi EURA-SEGRETO e EURA-STRETTAMENTE SEGRETO, i riferimenti a tali documenti devono essere ridotti al minimo, in modo da non rivelare nè il loro contenuto, nè il regime di segretezza cui sono sottoposti.

Il regime di segretezza applicabile a un documento si estende:

- a) alle copie di tale documento;
- b) ai documenti concernenti le ricerche o le produzioni effettuate in base a tale documento.

2) Se un documento che si riferisce a una CSE è composto di più parti, il regime di segretezza applicabile all'insieme delle parti è sempre determinato dalla parte che esige il regime più rigoroso.

Articolo 13

Modificazioni del regime di segretezza e revoca delle misure di segretezza.

Il regime di segretezza imposto a una CSE può essere modificato o revocato alle condizioni previste dall'articolo 24, § 2, comma 5, e dall'articolo 25, § 3 del Trattato.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE

Articolo 14

Accesso alle CSE

1) Possono accedere alle CSE e custodirle soltanto le persone abilitate che, in ragione delle loro funzioni, hanno assolutamente bisogno di prenderne conoscenza o di riceverle.

2) Nessuna abilitazione è richiesta per accedere alle CSE del regime EURA-DIFFUSIONE RISERVATA.

Articolo 15

Abilitazione

1) Salvo le eccezioni stabilite dal Consiglio, l'abilitazione è concessa esclusivamente alle persone che siano state oggetto di un'inchiesta di sicurezza conformemente all'articolo 16 e abbiano ricevuto le necessarie istruzioni ai sensi dell'articolo 17.

2) L'abilitazione dev'essere data per iscritto. Il documento di abilitazione non potrà essere conservato dalla persona abilitata.

3) Alle stesse condizioni devono essere abilitati gli agenti di sicurezza di cui all'articolo 8.

4) Sono competenti a concedere l'abilitazione:

a) l'ufficio di sicurezza per i membri delle istituzioni e dei comitati nonché per i funzionari e agenti della Comunità;

b) in tutti gli altri casi, lo Stato membro che, ai termini dell'articolo 16 comma 2, primo capoverso, è responsabile dell'inchiesta di sicurezza.

Le abilitazioni concesse dall'ufficio di sicurezza o da uno Stato membro sono riconosciute da tutti gli organi della Comunità e da tutti gli Stati membri.

5) L'ufficio di sicurezza e gli organi statali responsabili della sicurezza di cui all'articolo 7 tengono, ciascuno per quanto li concerne, un elenco delle persone abilitate ad avere accesso alle CSE dei regimi EURA-STRETTAMENTE SEGRETO e EURA-SEGRETO.

Articolo 16

Inchiesta di sicurezza

1) L'inchiesta di sicurezza ha lo scopo di accertare che l'interessato dia le garanzie necessarie per l'accesso alle CSE.

L'ampiezza dell'inchiesta di sicurezza è determinata dalla categoria di segretezza per la quale è domandata l'abilitazione.

2) In ogni caso, l'inchiesta di sicurezza è effettuata sotto la responsabilità dello Stato membro di cui l'interessato possiede la nazionalità.

Qualora questi non abbia la nazionalità di alcuno degli Stati membri, è responsabile lo Stato membro sul cui territorio egli ha il suo domicilio o la sua dimora abituale.

Se l'interessato ha trascorso un certo periodo in uno Stato membro diverso da quello indicato nel capoverso precedente, oppure se ha strette relazioni con persone di tale Stato, lo Stato membro responsabile dell'inchiesta di sicurezza solleciterà l'altro Stato a partecipare all'inchiesta. Quest'ultimo comunicherà il risultato delle sue investigazioni allo Stato membro responsabile dell'inchiesta di sicurezza.

3) Per la procedura in materia di inchiesta di sicurezza sono applicabili le disposizioni e le norme stabilite per la stessa in ciascuno degli Stati membri.

Salve le eccezioni stabilite dal Consiglio, le domande d'inchiesta provenienti dall'ufficio di sicurezza e che riguardano i membri delle istituzioni nonché i funzionari e gli agenti della Comunità, saranno trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro che, come previsto dal paragrafo 2, capoverso 1, sarà responsabile dell'esecuzione dell'inchiesta di sicurezza. Le domande d'inchiesta devono essere accompagnate da una nota individuale verificata dagli interessati e recante, in particolare, ogni precisazione sullo stato civile degli interessati stessi e delle loro famiglie, sulle loro attività e sul domicilio degli ultimi dieci anni.

Per i funzionari e gli agenti degli Stati membri nonché per le persone e le imprese, di

cui all'articolo 196 del Trattato, ivi compreso il personale di tali imprese, l'inchiesta è condotta su iniziativa dello Stato membro competente.

4) Al termine di un'inchiesta di sicurezza relativa a membri delle istituzioni nonché ai funzionari e agli agenti della Comunità si procede nel modo seguente:

a) Ultimata l'inchiesta, lo Stato membro, sotto la cui responsabilità ai sensi del primo capoverso del comma 2 è stata condotta l'inchiesta di sicurezza, trasmette un parere all'ufficio di sicurezza. In tale parere dev'essere precisato se, secondo il risultato dell'inchiesta, esista o meno un ostacolo a che l'interessato sia abilitato ad avere accesso alle CSE di un determinato regime. Formulando il suo parere, lo Stato membro terrà conto di qualsiasi notizia o informazione pervenutagli da un altro Stato membro partecipante all'inchiesta di sicurezza.

b) Quando il parere espresso conformemente alla lettera a) non contenga alcuna obiezione, l'ufficio di sicurezza può concedere l'abilitazione all'interessato, purché a suo giudizio non vi si opponga alcun grave motivo. Lo Stato membro responsabile dell'inchiesta di sicurezza sarà informato della decisione dall'ufficio di sicurezza.

c) Se il parere espresso conformemente alla lettera a) conclude in senso negativo, l'ufficio di sicurezza è tenuto a conformarsi e non potrà concedere l'abilitazione.

d) Se dopo il rilascio dell'abilitazione, l'ufficio di sicurezza o uno Stato membro viene a conoscenza di informazioni che possono far sorgere dubbi circa le garanzie offerte dalla persona abilitata, dette informazioni saranno immediatamente comunicate allo Stato membro responsabile dell'inchiesta di sicurezza, ai sensi del primo capoverso del comma 2. Lo Stato membro in parola riesamina il suo parere iniziale e fa comunicare all'ufficio di sicurezza se, a suo giudizio, l'abilitazione debba

essere sospesa o no. L'ufficio di sicurezza si conformerà al parere dello Stato membro, purchè in caso di parere favorevole non ritenga che vi si opponga un grave motivo.

Articolo 18

Visite e scambi d'informazioni

Articolo 17

Istruzioni

1) Tutte le persone che fanno parte dei servizi della Comunità e degli Stati membri nonché quelle contemplate all'articolo 196 del Trattato che per motivi professionali abbiano accesso alle CSE, debbono essere istruite, al momento della loro entrata in funzione e poi ad intervalli regolari, dall'agente di sicurezza di cui all'articolo 8, sulla necessità della segretezza e sul modo di assicurarla.

2) In tali istruzioni verrà sottolineato che qualsiasi infrazione all'obbligo della segretezza delle disposizioni penali applicabili in materia delle CSE può essere considerato violazione di attentato alla sicurezza dello Stato.

3) Le persone in tal guisa istruite devono firmare una dichiarazione nella quale attestano di aver ricevuto le istruzioni occorrenti e si impegnano a rispettarle.

1) Quando, in occasione di una visita, una persona appartenente a una delle istituzioni o ad uno dei servizi e impianti della Comunità, ovvero una persona sottoposta alla giurisdizione di uno degli Stati membri deve conoscere o discutere CSE dei regimi EURA - STRETTAMENTE SEGRETO e EURA - SEGRETO custodite da un organismo diverso da quello da cui l'interessato dipende ovvero da una persona sottoposta alla giurisdizione di un altro Stato membro, è necessario che tra tali organismi o persone sia preso un accordo preliminare. Nell'ambito di tale accordo il capo dell'organismo da cui dipende il visitatore o, qualora egli non dipenda da alcun organismo, l'organo statale, previsto dall'articolo 7, deve trasmettere in tempo utile un documento vistato, ove occorra, dall'agente di sicurezza nel quale vanno precisati lo scopo della missione e tutti i dati personali che consentano di identificare il visitatore, come pure, se necessario, il suo grado di abilitazione.

2) L'agente di sicurezza dell'organismo visitato darà al visitatore ogni opportuna assistenza durante la sua missione.

PARTE TERZA

PROTEZIONE MATERIALE DELLE CSE

Sezione I: Contrassegni e riproduzioni di CSE

Articolo 19

Contrassegni

1) I regimi di segretezza EURA - STRETTAMENTE SEGRETO, EURA - SEGRETO e EURA - CONFIDENZIALE devono essere indicati con un timbro ben visibile in alto e in calce di tutte le pagine di ogni documento che si riferisce a una CSE.

Per le CSE del regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA è sufficiente apporre queste indicazioni sia con un timbro sia a macchina in alto di ogni pagina dei documenti in oggetto. Qualora si tratti di un documento rilegato in volume, tale indicazione deve essere apposta in alto della prima pagina del volume stesso.

2) Tutte le pagine di un documento che si riferiscono a una CSE sottoposta al regime di segretezza EURA - CONFIDENZIALE nonché ai regimi superiori devono essere numerate. Per le CSE

del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO, il numero totale delle pagine dev'essere indicato sulla prima pagina. Ogni esemplare di un tale documento deve portare inoltre un proprio numero d'ordine. La sigla di protocollo di ogni documento che si riferisce a una CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO deve figurare su ciascuna pagina.

3) In caso di modificazione del regime di segretezza cui è soggetta una CSE, saranno apportate sui documenti di riferimento le indicazioni corrispondenti al nuovo regime applicato alla CSE.

Articolo 20

Riproduzione

1) Le riproduzioni integrali o parziali di una CSE, ottenute in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, devono essere limitate al numero strettamente necessario per coprire il bisogno del momento.

2) Le riproduzioni (ad esempio: tiratura, copie, estratti, traduzioni, ecc.) di una CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO potranno essere fatte soltanto previo consenso dell'ufficio di sicurezza, quando si tratta di CSE comunicate a mente dell'articolo 24 del Trattato, e soltanto previo consenso dello Stato membro da cui proviene la CSE in questione, quando si tratta di CSE comunicate a mente dell'articolo 25 del Trattato.

3) Prima di qualsiasi riproduzione di una CSE del regime EURA - SEGRETO, occorre avvertire il responsabile della sicurezza dell'impresa o dell'organismo che detiene la CSE.

4) Tutte le sigle di protocollo che contraddistinguono una CSE al momento della sua riproduzione devono necessariamente figurare su ogni singolo esemplare riprodotto.

5) La persona e l'organismo che ha preso l'iniziativa per la riproduzione appone la propria sigla su ogni esemplare riprodotto; quando si tratta di CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO e EURA - SEGRETO, tale sigla sarà seguita

dal numero totale degli esemplari riprodotti e dal numero d'ordine dell'esemplare di cui trattasi.

Sezione II: Salvaguardia della segretezza negli edifici

Articolo 21

1) I servizi della Comunità o degli Stati membri devono vigilare a che gli edifici o parti di edifici dove vengono custodite delle CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori, possano essere facilmente sorvegliati e non siano accessibili che alle persone autorizzate ad accedervi.

2) Per controllare l'accesso delle persone a tali edifici o parti di edifici, i servizi interessati prendono le opportune disposizioni che consentano una sicura identificazione degli impiegati e dei visitatori. I visitatori non potranno essere lasciati soli in locali che contengono delle CSE.

3) Dopo le ore normali di servizio, gli edifici o parti di edifici dove vengono custodite le CSE di cui al paragrafo 1) devono essere ispezionati per verificare che gli armadi blindati e gli altri armadi con documenti ecc. ... siano perfettamente chiusi e che le CSE si trovino in sicurezza.

4) Gli edifici o parti di edifici dove vengono custodite delle CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO devono essere sorvegliati da apposito personale e protetti da un sistema di allarme.

Sezione III: Custodia delle CSE

Articolo 22

Armadi blindati

1) Le CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO sono custodite in armadi blindati muniti di serratura a triplice combinazione.

Le combinazioni segrete devono essere rinnovate ad ogni cambiamento di personale che conosce la combinazione, e ogni qualvolta sia o sembri essere compromessa la segretezza. Le combinazioni sono comunque rinnovate ogni sei mesi.

2) Le CSE dei regimi EURA - SEGRETO e EURA - CONFIDENZIALE sono custodite in armadi blindati o di acciaio la cui serratura dev'essere notoriamente sicura e regolarmente verificata.

3) Le CSE del regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA sono custodite in modo tale da impedire che qualsiasi persona non qualificata a conoscerle possa accedervi.

Sezione IV: Registrazione delle CSE

Articolo 23

Qualsiasi CSE dei regimi EURA - STRETTAMENTE SEGRETO ed EURA - SEGRETO deve essere oggetto di una registrazione speciale.

Tale registrazione deve permettere:

- di redigere immediatamente un elenco delle persone che hanno consultato tali documenti o siano state in loro possesso,
- di conoscere subito il detentore di ogni singolo esemplare e delle sue copie.

Sezione V: Circolazione delle CSE

Articolo 24

Disposizioni di ordine materiale

1) Le CSE che circolano all'interno di un edificio o di un gruppo di edifici devono essere oggetto di cautele tali da escludere qualsiasi indiscrezione.

2) Le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi più elevati inviate all'esterno di un edificio o di un gruppo di edifici sono rinchiuse in duplice busta. La busta interna porta l'indicazione del regime di segretezza. In nessun caso il regime di segretezza va indicato sulla busta esterna.

Ogni persona che riceve una CSE deve firmare subito una ricevuta. Su tale ricevuta, che non è soggetta ad alcun regime di segretezza, occorre indicare il numero della CSE, il numero dell'esemplare e la sua data, ma non il suo contenuto né il suo regime di segretezza. Il destinatario deve rinviare immediatamente la ricevuta al mittente il quale deve assicurarsi dell'adempimento di tale obbligo.

3) Per le CSE del regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA sono adottate cautele che ne garantiscano la sicurezza.

Articolo 25

Circolazione delle CSE all'interno della Comunità

1) Le CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO spedite oltre frontiera viaggiano in valigia diplomatica accompagnata da un corriere o da altra persona.

Le CSE dei regimi EURA - SEGRETO ed EURA - CONFIDENZIALE spedite oltre frontiera viaggiano in valigia diplomatica.

Queste disposizioni si applicano anche qualora la spedizione avvenga nelle condizioni previste agli articoli 4 e 5 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

2) In via eccezionale, le CSE citate al § 1 possono essere trasportate anche da altre persone, a condizione:

a) che tali persone siano abilitate ad aver accesso alle CSE soggette al regime di segretezza in questione;

b) che i plichi contenenti delle CSE siano muniti di un sigillo ufficiale in virtù del quale sono esenti da ogni controllo doganale;

c) che il latore sia munito di un certificato, riconosciuto da tutti i paesi da lui attraversati, che lo autorizza ad accompagnare la spedizione all'indirizzo indicato;

d) che il latore sia debitamente istruito sui doveri che gli incombono nel trasporto di CSE.

3) La spedizione di CSE di regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA non è sottoposta a disposizioni particolari. E' tuttavia opportuno aver cura di evitare che persone non qualificate ne vengano a conoscenza.

Articolo 26

Circolazione delle CSE all'interno di uno Stato membro

1) Le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori sono spedite per corriere. Questi deve soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2), a) e d). In caso di CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO, il corriere è accompagnato da una seconda persona.

2) Tuttavia, le CSE del regime EURA - SEGRETO possono essere spedite per posta sotto forma di lettera assicurata. Le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE possono essere spedite anche sotto forma di plico raccomandato.

3) La spedizione delle CSE del regime EURA - DIFFUSIONE RISERVATA si effettua in conformità delle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 3).

Articolo 27

Trasporto di CSE per viaggi di missione e riunioni

1) Il trasporto delle CSE per viaggi di missione, ovvero per riunioni che hanno luogo al di fuori degli edifici in cui sono custodite, dev'essere limitato al minimo indispensabile.

2) Se durante il viaggio di missione le CSE non vengono utilizzate, occorre depositarle in un luogo che offra tutte le garanzie di sicurezza ai sensi degli articoli 21 e 22. I servizi dello Stato membro sul cui territorio ha luogo la riunione o la missione presteranno ogni assistenza a tal fine necessaria. Ove un simile deposito risulti impossibile, la persona in viaggio di missione è personalmente responsabile della sicurezza di tali CSE, qualunque siano le disposizioni di sicurezza alle quali ricorra. Le CSE resteranno sotto la custodia personale della persona in missione, qualora impossibile cautelarle in condizioni sufficienti di sicurezza.

È vietato in particolare abbandonare tali CSE, seppure temporaneamente, in cassaforti di alberghi o in veicoli.

3) I documenti che si riferiscono a CSE non possono essere letti in pubblico.

Articolo 28

Trasmissione di CSE per telecomunicazioni

1) Le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori possono essere trasmesse per telegramma, radio, telefono o telescrivente, a condizione che siano cifrate in modo corrispondente al regime di segretezza del documento in questione.

2) Per le CSE del regime EURA - STRETTAMENTE SEGRETO, un simile mezzo di trasmissione dev'essere utilizzato esclusivamente in casi di urgenza e di assoluta necessità.

3) È vietata qualsiasi comunicazione telefonica non cifrata relativa a CSE di regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori.

*Sezione VI: Distruzione di CSE**Articolo 29**Distruzione sistematica*

1) Per evitare un inutile accumularsi di CSE, le copie scadute o in soprannumero vengono distrutte.

I documenti dei regimi EURA - STRETTAMENTE SEGRETO ed EURA - SEGRETO possono essere distrutti soltanto previa autorizzazione dell'autorità che è competente a pronunciarsi sulla loro classificazione.

2) La distruzione si attua per incenerimento, messa al macero o tagliuzzamento, in presenza, per le CSE dei regimi EURA - STRETTAMENTE SEGRETO ed EURA - SEGRETO, dell'agente di sicurezza o della persona che ne ha ricevuto da lui mandato, la quale ne redige processo verbale.

3) Non appena sono pronti gli esemplari da conservare, tutti i mezzi di riproduzione, qualunque sia la loro natura, ad esempio matrici, carta carbone, nastri, note manoscritte, negative di film, che hanno servito a compilare o riprodurre il documento, devono essere obbliga-

toramente distrutti dopo aver stabilito gli esemplari che bisogna conservare in conformità delle consegne impartite dall'agente di sicurezza.

*Articolo 30**Distruzione d'urgenza*

Ogni organo che detiene delle CSE deve stabilire un piano di distruzione d'urgenza che deve permettere di impedire, in circostanze eccezionali, che le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori cadano nelle mani di persone non autorizzate.

*Sezione VII: Disposizioni particolari**Articolo 31*

Quando la natura particolare di una CSE rende impossibile l'applicazione di alcune delle disposizioni sopra menzionate, l'agente di sicurezza prende o promuove le misure appropriate per assicurare a una tale CSE una protezione con garanzie equivalenti a quelle previste dal presente Regolamento.

*PARTE QUARTA**MISURE DA PRENDERE IN CASI DI VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SICUREZZA**Articolo 32**Denuncia obbligatoria*

1) Ogni persona istruita in base alle disposizioni del presente Regolamento che constati o presuma una violazione del Regolamento stesso e delle misure di sicurezza è tenuta ad avvisarne immediatamente l'agente di sicurezza oppure il suo capo servizio.

2) Se nel caso di violazione o presunzione di violazione a sensi del paragrafo 1, le informazioni lasciano pensare che le CSE del regime EURA - CONFIDENZIALE e dei regimi superiori siano

venute a conoscenza di una persona non qualificata, l'ufficio di sicurezza o gli organi statali di cui all'articolo 7, devono essere immediatamente informati e devono accertare i fatti.

3) Se la presunzione è confermata nel modo previsto dal paragrafo 2, l'ufficio di sicurezza informa gli organi statali contemplati all'articolo 7 di tutti gli Stati membri, o viceversa; ciascuno di essi adotta, per quanto lo riguarda, tutte le misure del caso per:

- a) limitare al minimo il danno causato;
- b) impedirne la ripetizione.

Articolo 33

tati i sei Stati membri per il tramite degli organi statali di cui all'articolo 7.

Informazioni degli Stati membri e procedura

Qualora lo ritengano necessario, lo Stato o gli Stati interessati trasmettono all'organo statale competente del Paese interessato l'istanza per promuovere la procedura prevista dall'articolo 194, paragrafo 1, comma 2 del Trattato.

L'ufficio di sicurezza informa dei fatti accer-

QUINTA PARTE**DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 34**

Trattati, Accordi e Convenzioni con gli Stati terzi

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le presenti disposizioni non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Comunità e/o agli Stati membri in questa materia dai Trattati, Accordi o Convenzioni conclusi con Stati terzi, una organizzazione internazionale o con persone appartenenti ad uno Stato terzo.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1958.

Articolo 35**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 40° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Per il Consiglio

Il Presidente

BALKE

REGOLAMENTO N° 4

**che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati
alla Commissione in base all'articolo 41 del Trattato che istituisce
la Comunità Europea dell'Energia Atomica**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL-
L'ENERGIA ATOMICA:**

viste le disposizioni del Trattato e segnatamente quelle degli articoli 41, 42 e 43;

vista la proposta della Commissione;

considerando che per raggiungere gli obiettivi previsti dal Trattato, la Commissione deve ricevere comunicazione dei progetti di investimento concernenti i nuovi impianti come pure le sostituzioni o le trasformazioni concernenti i settori industriali enumerati all'Allegato II del Trattato, quando tali progetti abbiano una certa importanza e possano influire direttamente sulla produzione e sulla produttività;

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Articolo 1**

Le persone e le imprese appartenenti ai settori industriali di cui all'Allegato II del

Trattato devono comunicare alla Commissione, nei termini previsti dall'articolo 42 del Trattato, i loro progetti d'investimento che hanno lo scopo di:

- creare una capacità di produzione;
- conservare quantitativamente e qualitativamente la capacità di produzione;
- aumentare direttamente la capacità di produzione;
- aumentare direttamente la produttività;
- migliorare la qualità della produzione;

allorché il costo degli impianti contemplati dai settori industriali elencati nella colonna I superano, per i nuovi impianti, i valori corrispondenti che figurano alla colonna II, e, per le sostituzioni e le trasformazioni, superano i valori corrispondenti di cui alla colonna III.

(in milioni di unità U.E.P.)

I Settori	II Impianti nuovi	III Sostituzioni e trasformazioni
1. Estrazione dei minerali di uranio e di torio	2,5	2
2. Concentrazione di questi minerali	2,5	2
3. Trattamento chimico e raffinamento dei concentrati di uranio e di torio	2,5	2
4. Preparazione dei combustibili nucleari, sotto qualsiasi forma	1	0,5
5. Produzione di elementi di combustibili nucleari	1	0,5
6. Produzione di esafluoruro di uranio	1	0,5
7. Produzione di uranio arricchito	20	10
8. Trattamento di combustibili irradiati ai fini della separazione totale o parziale degli elementi da essi contenuti	5	2,5
9. Produzioni di moderatori di reattori	0,5	0,25
10. Produzione di zirconio esente da afnio, ovvero di composti di zirconio esenti da afnio	0,5	0,25
11. Reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi	1	2
12. Impianti di trattamento industriale dei residui radioattivi, stabiliti in collegamento con uno o più impianti definiti nel presente elenco	0,5	0,25
13. Impianti semindustriali destinati a preparare la costruzione di stabilimenti che rientrino in uno dei settori da 3 a 10 inclusi	0,5	0,25

I progetti relativi a nuove installazioni di reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi e il cui costo non supera un milione di unità U.E.P., devono costituire oggetto di una semplice dichiarazione che specifichi soltanto le loro caratteristiche essenziali senza dar luogo all'applicazione della procedura di cui all'articolo 43 del Trattato.

Articolo 2

Per il calcolo dei costi di cui all'articolo precedente, si deve tener conto di ogni spesa derivante direttamente dall'attuazione dei progetti di investimento qualunque sia il tempo in cui tali spese vengono effettuate.

Articolo 3

I progetti comunicati in base al presente Regolamento devono comprendere tutte le indicazioni necessarie alla discussione prevista dall'articolo 43 del Trattato ed in particolare tutte le informazioni relative:

1. alla natura dei prodotti ed alla capacità di produzione;
2. al montante totale delle spese direttamente attribuibili al progetto considerato;
3. alla durata probabile della esecuzione del progetto;
4. alle prospettive d'approvvigionamento e di funzionamento degli impianti.

Articolo 4

Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente Regolamento è obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

BALKE

INFORMAZIONI

DECISIONE

relativa all'istituzione della «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee»

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

visto l'articolo 163 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica;

viste le proposte formulate dal Presidente dell'Assemblea Parlamentare, dai Presidenti dell'Alta Autorità, della Commissione della Comunità Economica Europea e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

considerando che è opportuno che la Comunità Economica Europea, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Comunità Europea dell'Energia Atomica dispongano di una Gazzetta Ufficiale comune;

DECIDE:

di istituire, quale Gazzetta Ufficiale della Comunità ai sensi dell'articolo 163 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, la «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee».

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1958.

Per il Consiglio

Il Presidente

BALKE

COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E TECNICO

Con decisione in data 18 marzo 1958, il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica ha nominato membri del Comitato scientifico e tecnico:

1. Signor Pierre AILLERET
2. Prof. Edoardo AMALDI
3. Prof. Arnaldo Maria ANGELINI
4. Signor Pierre AUGER
5. Prof. Dott. E. F. BOON
6. Ing. Giulio CESONI
7. Prof. Dott. J. A. COHEN
8. Signor Willy DEKEYSER
9. Signor Georges DEVILLEZ
10. Prof. Tito FRANZINI

11. Prof. Giordano GIACOMELLO
12. Signor Robert GIBRAT
13. Signor René GRANGEORGE
14. Prof. Dott. rer. nat. Otto HAXEL
15. Prof. Dott. med. Dott. rer. nat. h. c. HOLTHUSEN
16. Signor Raymond KIEFFER
17. Signor Francis PERRIN
18. Dott. Ing. E. h. Hans REUTER
19. Dott. Walther SCHNURR
20. Prof. Dott. Ing. Dott. rer. nat. h. c. Karl WINNACKER

Queste nomine avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 1958.

COMPOSIZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il 22 aprile e il 1° luglio 1958, il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica ha preso delle decisioni identiche a quelle prese alle stesse date dal Consiglio della Comunità Economica Europea e riprodotte alle pagine 393-400 del presente numero della «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee».

NUOVE PUBBLICAZIONI:

**«LA STABILITA' DELL'OCCUPAZIONE NEL DIRITTO DEI PAESI MEMBRI
DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO»**

Questo volume si inserisce nella serie di pubblicazioni consacrate al diritto del lavoro nei paesi membri della Comunità ed elaborate da un gruppo di specialisti costituito su iniziativa dell'Alta Autorità.

Questo Gruppo di lavoro, presieduto dal signor Paul *DURAND*, professore alla Facoltà di Diritto e di Scienze Economiche di Parigi, è composto dai signori:

G. BOLDT, giudice al Tribunale federale del lavoro di Cassel,

P. HORION, professore all'Università di Liegi,

A. KAYSER, presidente dell' «Office des Assurances Sociales» di Lussemburgo,

L. MENGONI, professore di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano,

A. N. MOLENAAR, professore all'Università di Leiden.

Dopo un primo studio introduttivo sulle «Fonti del diritto del lavoro nei paesi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio», i sei giuristi hanno abordato, con questo studio sulla stabilità dell'occupazione, l'esame di uno dei problemi essenziali e fra i più attuali del diritto del lavoro.

In effetti, il diritto del lavoro sembra orientarsi sempre più verso la protezione dei salariati contro i licenziamenti abusivi e tendere a concretizzare — manifestando così la sua urgenza nella coscienza contemporanea — il diritto al lavoro che alcune recenti costituzioni non hanno esitato a proclamare.

Le sei relazioni nazionali analizzano le disposizioni, tanto legislative o regolamentari quanto convenzionali, che traducono questa evoluzione e definiscono inoltre, la protezione oggi determinata dall'evoluzione stessa.

Nella relazione di sintesi, il prof. *DURAND* sottolinea come, malgrado le differenze esistenti tra le tecniche impiegate, la tendenza alla stabilità dell'occupazione è comune ai sei paesi. Egli pone in rilievo i principali problemi scaturenti nell'attuare la stabilità della occupazione, denunciando in particolare lo scoglio rappresentato da una rigidità, da una inelasticità dell'occupazione, contraria alla mobilità indispensabile in una economia moderna sottoposta all'imperativo del progresso tecnico.

La pubblicazione, che consta di circa 310 pagine, è disponibile nelle quattro lingue della Comunità: italiano, francese, tedesco ed olandese.

Prezzo di vendita: fr. b. 100,— (Lit. 1250,—)